
TRIBUNALE DI GROSSETO

Sez. lavoro

Ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

Per

MAURO SCALAMPA c.f. SCLMRA65A18G716O, nato il 18/01/65 a Pitigliano (GR) ed ivi residente in via G. Mazzini 99, ma elettivamente domiciliata in Grosseto via San Martino 38, presso lo studio dell'avv. Michele Mensi, c.f. MNSMHL64P12E202V, che la rappresenta e difende in giudizio unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Lavinia Mensi, c.f. MNSLVN87M41E202J, giusta procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c. da intendersi in calce al presente atto

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege in Firenze, via degli arazzieri, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato

Nonché contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI GROSSETO, in persona del Dirigente p.t., corrente in via latina 5, Grosseto, ma domiciliato ex lege in Firenze, via degli arazzieri, presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato

Nonché nei confronti in qualità di controinteressata

FRANCESCA XERRY DE CARO, via Nicola Ciacci 151, 58017 Pitigliano (GR),

****** ** ******

Per

L'accertamento del corretto posizionamento nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze (da ora in avanti GPS) per la provincia di Grosseto, in cui il ricorrente è inserito nelle classi di concorso AAAA e EEEE (primaria ed infanzia)

****** ** ******

Premesso

In data 10 luglio 2020 il MIUR pubblicava l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020 con la quale regolamentava la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di

istituto di cui all'art. 4, co. 6-bis e 6-ter della L. 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

L'innovazione più evidente delle graduatorie a cui viene attinto a livello provinciale il personale a tempo determinato consiste nella c.d. digitalizzazione della procedura, non più gestita dalle singole Istituzioni scolastiche, ma direttamente dall'Ufficio provinciale.

Così, ai sensi dell'art. 7, co. 2 della suddetta ordinanza, "Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione."

Con successivo decreto il MIUR ha stabilito che gli aspiranti supplenti, a partire dal 22 luglio 2020 fino al 6 agosto 2020, dovessero presentare istanza di inserimento nelle istituende G.P.S. scegliendo una provincia tramite l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)".

Il ricorrente presentava la suddetta istanza dichiarando mediante autocertificazione i titoli di studio e di servizio posseduti, chiedendo di essere inserito nella graduatoria provinciale, II fascia, per l'insegnamento nella scuola primaria e infanzia, classi di concorso AAAA e EEEE.

In particolare, tra i titoli di servizio annoverava due annualità di insegnamento nella scuola di infanzia e segnatamente:

- Nell'anno scolastico 2018/2019 nel periodo **05/11/2018 - 16/11/2018** (decorr. Economica 05/11/2018) per 12 gg.; per 25,00 ore settimanali, presso GRAA82104A – POGGIO MURELLA
- **Nell'anno scolastico 2018/2019 nel periodo 10/12/2018 - 30/06/2019 (decorr. Economica 10/12/2018) per 203 gg.; per 4,00 ore settimanali, presso GREE82101C – MANCIANO CAPOLUOGO -"P.ALDI"**
Tale servizio vale già quale annuale ai sensi della legge 124/1999 al comma 14 dell'articolo 11
- Nell'anno scolastico 2018/2019 nel periodo **15/01/2019 - 18/01/2019** (decorr. Economica 15/01/2019) per 4 gg.; per 20,00 ore settimanali, presso GREE82101C – MANCIANO CAPOLUOGO -"P.ALDI"
- Nell'anno scolastico 2018/2019 nel periodo **25/01/2019 - 25/01/2019** (decorr. Economica 25/01/2019) per 1 gg.; per 20,00 ore settimanali, presso GREE82104G – CAPALBIO CAPOLUOGO
- Nell'anno scolastico 2018/2019 nel periodo **04/02/2019 - 06/02/2019** (decorr. Economica 04/02/2019) per 3 gg.; per 20,00 ore settimanali, presso GREE82101C – MANCIANO CAPOLUOGO -"P.ALDI"

STUDIO LEGALE

Michele Mensi Avvocato

Lavinia Mensi Avvocato

-
- Nell'anno scolastico 2018/2019 nel periodo **07/02/2019 - 08/02/2019** (decorr. Economica 07/02/2019) per 2 gg.; per 20,00 ore settimanali, presso GREE82101C – MANCIANO CAPOLUOGO -"P.ALDI"
 - Nell'anno scolastico 2018/2019 nel periodo **11/02/2019 - 15/02/2019** (decorr. Economica 11/02/2019) per 5 gg.; per 20,00 ore settimanali, presso GREE82101C – MANCIANO CAPOLUOGO -"P.ALDI",
 - Nell'anno scolastico 2018/2019 nel periodo **26/02/2019 - 01/03/2019** (decorr. Economica 26/02/2019) per 4 gg.; per 12,00 ore settimanali, presso GREE82101C – MANCIANO CAPOLUOGO -"P.ALDI",
 - Nell'anno scolastico 2018/2019 nel periodo **05/03/2019 - 17/03/2019** (decorr. Economica 05/03/2019) per 13 gg.; per 20,00 ore settimanali, presso GREE82101C – MANCIANO CAPOLUOGO -"P.ALDI",
 - Nell'anno scolastico 2018/2019 nel periodo **27/03/2019 - 29/03/2019** (decorr. Economica 27/03/2019) per 3 gg.; per 20,00 ore settimanali, presso GREE82101C – MANCIANO CAPOLUOGO -"P.ALDI",
 - Nell'anno scolastico 2018/2019 nel periodo **02/04/2019 - 05/04/2019** (decorr. Economica 02/04/2019) per 4 gg.; per 20,00 ore settimanali, presso GREE82101C – MANCIANO CAPOLUOGO -"P.ALDI",
 - Nell'anno scolastico 2018/2019 nel periodo **09/04/2019 - 10/04/2019** (decorr. Economica 09/04/2019) per 2 gg.; per 20,00 ore settimanali, presso GREE82101C – MANCIANO CAPOLUOGO -"P.ALDI"
 - Nell'anno scolastico 2018/2019 nel periodo **30/04/2019 - 18/05/2019** (decorr. Economica 30/04/2019) per 19 gg.; per 12,00 ore settimanali, presso GREE82102D - MARSILIANA,
 - Nell'anno scolastico 2018/2019 nel periodo **19/05/2019 - 20/05/2019** (decorr. Economica 19/05/2019) per 2 gg.; per 12,00 ore settimanali, presso GREE82102D - MARSILIANA,
 - Nell'anno scolastico 2018/2019 nel periodo **21/05/2019 - 22/05/2019** (decorr. Economica 21/05/2019) per 2 gg.; per 12,00 ore settimanali, presso GREE82102D - MARSILIANA,
 - Nell'anno scolastico 2018/2019 nel periodo **28/05/2019 - 28/05/2019** (decorr. Economica 28/05/2019) per 1 gg.; per 12,00 ore settimanali, presso GREE82102D - MARSILIANA,
 - Nell'anno scolastico 2018/2019 nel periodo **29/05/2019 - 29/05/2019** (decorr. Economica 29/05/2019) per 1 gg.; per 12,00 ore settimanali, presso GREE82102D - MARSILIANA,
 - Nell'anno scolastico 2018/2019 nel periodo **03/06/2019 - 07/06/2019** (decorr. Economica 03/06/2019) per 5 gg.; per 12,00 ore settimanali, presso GREE82102D - MARSILIANA,
 - Nell'anno scolastico 2018/2019 nel periodo **08/06/2019 - 11/06/2019** (decorr. Economica 08/06/2019) per 4 gg.; per 12,00 ore settimanali, presso GREE82102D - MARSILIANA,

-
- **Nell'anno scolastico 2019/2020 nel periodo 23/09/2019 - 30/06/2020 (decorr. Economica 23/09/2019) per 282 gg.; per 25,00 ore settimanali, presso GRAA82106C - BORGO CARIGE,**

I suddetti titoli, valevoli quali due annualità di insegnamento, avrebbero dovuto essere valutati pari a 24 punti come servizio specifico nella classe di concorso AAAA (infanzia) e 12 punti quale servizio non specifico nella classe di concorso primaria (EEEE), con un sensibile incremento della propria posizione in graduatoria.

Il ricorrente, al momento della redazione della domanda, risultando già caricati nell'area riservata ai titoli di servizio i contratti sopra elencati, evidentemente in collegamento con i dati archiviati nel SIDI (gestionale utilizzato dal MIUR anche per l'aggiornamento della posizione personale di ciascun dipendente), procedeva oltre, ritenendo che il sistema provvedesse autonomamente a recepirli.

In buona fede, non verificava immediatamente la corrispondenza dei dati dichiarati, cosicché si accorgeva della mancata dichiarazione dei titoli di servizio soltanto al momento della pubblicazione della graduatoria, essendogli stato attribuito un punteggio pari a 10, con la totale esclusione dei titoli di servizio.

Stante la pubblicazione della graduatoria già in via definitiva (contrariamente al precedente regime che prevedeva la pubblicazione della graduatoria provvisoria e all'esito della trattazione dei reclami quella definitiva), inviava all'USP di Grosseto una richiesta di annullamento in autotutela, senza ottenere alcun riscontro; seguiva un'ulteriore comunicazione in cui la scrivente chiedeva la rettifica del punteggio previo riconoscimento dei titoli di servizio, invocando l'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 6 L. 241/90.

L'Usp riscontrava l'ultima comunicazione sostenendo che:

“Si rappresenta che, come da istruzioni pervenute con nota MI prot. 01550 del 04.09.2020, quest'ufficio ha già proceduto in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste (O.M 60/2020 e nota MI prot. 01550 del 04.09.2020).

Ciò significa che è possibile rettificare il punteggio qualora si riscontrasse un errore nel calcolo dello stesso e relativo comunque a dati già inseriti nella domanda, ma non è possibile inserire ex novo titoli (di accesso e di servizio) non dichiarati dall'aspirante.

Sicché, nel caso di specie, non avendo per nulla inserito nella domanda i titoli di servizio e non essendo stati registrati a sistema, quest'ufficio si trova nell'impossibilità di intervenire. Il sistema informativo infatti, ha assegnato il punteggio in base al modulo informatico compilato dal docente interessato; tale

modulo è poi confluito in un PDF certificato dal sistema che ha valore di atto sostitutivo di notorietà. L'operatore dell'Amministrazione valutante non può quindi interferire modificando detto modulo. Inoltre, come dichiarato dallo Scalampa stesso, essendosi accorto, a seguito dell'inoltro, che dalla domanda in formato PDF non erano stati registrati i titoli di servizio, ben avrebbe potuto inoltrare una nuova domanda, avendo cura di inserire correttamente i periodi relativi ai titoli di servizio."

Stante il mancato accoglimento della richiesta di rettifica del punteggio, anche valorizzando l'istituto del soccorso istruttorio, si è reso necessario adire le vie del presente giudizio

**** ** ****

Ritenuto

In via preliminare: in ordine alla giurisdizione del G.O. nelle controversie aventi ad oggetto le Graduatorie Provinciali per le Supplenze

La procedura di selezione del personale docente per il conferimento di incarichi di supplenza è stata recentemente innovata con l'O.M. 60/2020 del 10 luglio 2020 che ha instaurato le G.P.S., che sostituiscono le precedenti Graduatorie di Istituto (G.I.).

Data l'immediatezza della riforma, non è dato riscontrare un orientamento giurisprudenziale formatosi sulla trattazione delle controversie connesse alle suddette graduatorie. Soccorre l'ampia e dibattuta giurisprudenza stratificatasi in ordine alle trapassate G.I., sulle quali si può riscontrare un dato conclamato, circa la natura estranea a procedura concorsuale.

Sul punto sono intervenute a più riprese le S.S.U.U., da ultimo con la sentenza n. 17123/19, secondo cui "occorre distinguere – alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Cass., S.U., n. 22805/2010; Cass., S.U., n. 27991/2013; Cass., S.U., n. 16756/2014; Cass., S.U., 25840/2016; Cass., S.U., 21196/2017) – a seconda che la questione, involgente un atto di gestione delle graduatorie, riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria ovvero l'oggetto del giudizio sia l'accertamento della legittimità della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata con atto ministeriale, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria."

Da tale enunciato si evince che qualora la controversia abbia ad oggetto il corretto inserimento nella graduatoria da parte del singolo candidato, non accompagnato

dall'impugnazione dell'atto amministrativo generale, si configura la giurisdizione del G.O., competente ad incidere sulla singola posizione in graduatoria, per la quale il docente vanta una posizione di diritto soggettivo.

Tale assunto è stato recentemente confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione (si veda a tale riguardo la sentenza n. 7798/2020 Tar Lazio sede di Roma), assumendo che **“le graduatorie di istituto, aldilà del nomen iuris, non paiono accostabili o addirittura riconducibili nel genus delle graduatorie riferibili alle summenzionate procedure selettive**. Quest'ultime, invero, si caratterizzano per la loro natura di provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo di tipo selettivo nel quale, a fronte della spendita dei poteri autoritativi riconosciuti dalla legge in capo all'Amministrazione ed ulteriormente delimitati dal bando di concorso (lex specialis), si stagliano le situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo (pretensivo) dei candidati. La graduatoria finale di un pubblico concorso, peraltro, si caratterizza anche per la produzione del peculiare “doppio effetto” giuridico con cui l'Amministrazione, da un lato, assegna un bene della vita “scarso”, in quanto non disponibile per tutti i soggetti che lo anelano, ai vincitori del concorso e, dall'altro, esclude dalla possibilità di ottenere il medesimo bene tutti quei candidati che non siano collocati in posizione utile nella graduatoria. Il duplice effetto pocanzi richiamato si risolve dunque nella peculiare capacità della graduatoria di produrre una immediata differenziazione degli interessi legittimi riferibili ai candidati. Se durante lo svolgimento della selezione, invero, tutti i concorrenti vantano un interesse qualificato di tipo pretensivo rispetto al bene della vita messo in palio dalla p.a., con l'approvazione del provvedimento conclusivo e la discendente dichiarazione dei soggetti vincitori l'interesse di questi ultimi muta e diventa oppositivo, scontrandosi con quello dei restanti candidati e ponendosi a difesa della stabilità degli atti posti in essere dall'Amministrazione. In altri termini, nelle procedure concorsuali la p.a. esercita un potere autoritativo inteso ad individuare, mediante una selezione imparziale, i candidati meritevoli a cui assegnare un bene della vita non disponibile per tutti, escludendo contestualmente gli altri.

Un tale potere, a ben vedere, non risulta rinvenibile nella procedura di formazione delle graduatorie di istituto (così anche per le GPS, trattandosi di una procedura che si fonda esclusivamente sull'attribuzione di punti prefissati ai titoli dichiarati, n.d.r.) che, invece, si caratterizza per l'iscrizione al loro interno, nell'ordine progressivo derivante dai punteggi attribuiti con riferimento ai titoli posseduti, dei nominativi dei soggetti che abbiano prodotto apposita istanza di inserimento. Tali graduatorie, possono essere poi utilizzate dai dirigenti scolastici per individuare, per scorrimento, i soggetti a cui affidare incarichi a tempo determinato per far fronte a carenze organiche locali. Dalla procedura in parola non si

ravvede alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferiti nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato che l'istituzione scolastica necessitasse di sottoscrivere rispetto ai soggetti che risultino essere collocati in posizione successiva nella graduatoria d'istituto. Non pare individuabile, nel caso di specie, alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo.”

Così nella presente controversia, l'oggetto dell'impugnazione corrisponde alla mancata valutazione dei titoli di servizio per effetto di un errore attribuibile alla trasmissione informatica dei dati, non rettificato in autotutela dall'Amministrazione, con la conseguente attrazione alla giurisdizione del G.O.

**** ** ****

Nel merito: in ordine alla sussistenza dei requisiti cautelari

Sul fumus boni iuris

L'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020, nel conferire al sistema POLIS l'esclusività nel salvataggio ed inoltro telematico delle istanze dei privati, si rinvia alla normativa generale in ordine al trattamento dei dati personali, di cui al D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione generale).

L'art. 2, comma 1 del predetto decreto legislativo, nel fissare i criteri di appropriatezza ed adeguatezza per l'organizzazione e la gestione della modalità digitale, li riferiscono “al soddisfacimento degli interessi degli utenti”.

Il successivo art. 9 stabilisce che l'uso delle nuove tecnologie deve promuovere una maggiore partecipazione di tutti i cittadini, residenti e non, al processo democratico, con l'espresso obiettivo di “facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili” e migliorare la qualità degli atti normativi e amministrativi.

L'art. 12 prevede poi che “Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice”.

Richiamati tali principi, si ritiene che la domanda di partecipazione presentata per via telematica debba considerarsi un vero e proprio **documento informatico**, le cui informazioni devono essere debitamente protocollate e conservate (cfr. DPCM 3 dicembre 2013 e 13 novembre 2014 recanti “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”).

Ciò premesso, l'Amministrazione convenuta, specificamente interrogata sul punto, aveva l'onere di archiviare tutte le informazioni fornite dai singoli utenti che hanno avuto accesso all'interno dell'area riservata, trattandosi peraltro di dati sensibili sui quali vige un rigoroso regime di conservazione, a tutela della privacy.

In un caso analogo il Tar Lazio sede di Roma (sentenza n. 4195/2017) ha ritenuto illegittima l'esclusione di un candidato adducendo la seguente motivazione

“l'Amministrazione anche con riferimento ai procedimenti telematizzati – così come per quelli tradizionali, in forma cartacea- deve ritenersi onerata, ai sensi dell'art.51 del d.lgs. n.82/2005, di custodire "i documenti informatici (...) con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alla finalità della raccolta”, e ciò senza neppure volere considerare le conseguenze di cui all'art.490 del Codice Penale (cd. “falso per distruzione”, laddove la lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato si realizza quando l'eliminazione di un documento, non riproducibile nella stessa forma, natura o condizione, fa venir meno la prova di un determinato accadimento o di una particolare situazione che il contenuto del documento stesso tendeva a rappresentare);

Peraltro, anche il Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 impone espressamente all'amministrazione l'onere di rendere disponibili all'interessato tutti i dati trattati con modalità telematica, ivi inclusa quindi l'eventuale domanda di cancellazione: ed invero, l'Art. 31 (Obblighi di sicurezza) prescrive che “I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”.

In tal senso, si è di recente espresso anche il Tar Puglia, secondo cui “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun

procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimenti potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).

Stante la novità della procedura, nonché l’assenza di un call center funzionante che accompagnasse i candidati nel momento della redazione e invio, risulta eccessivamente penalizzante la mancata valutazione dei titoli dichiarati e posseduti dal ricorrente quale conseguenza della mancata e/o non corretta ricezione dei dati trasmessi dal candidato, dal momento che lo stesso rischia di interrompere la propria carriera scolastica per i due anni di vigenza delle graduatorie.

A tale riguardo la Giurisprudenza Amministrativa si è pronunciata a più riprese affermando la prevalenza del c.d. “favor participationis”, in un caso ammettendo alla procedura concorsuale una candidata che aveva selezionato per errore una diversa classe di concorso, giacché “estendendo la platea dei partecipanti al concorso ricomprendendovi così un maggior numero di candidati potenzialmente competenti e preparati, è strumentale al principio finale di buon andamento degli uffici ed apparati burocratici, consentendo di immettere i più meritevoli e capaci; in questo senso è il sedimentato e arcinoto insegnamento della Corte costituzionale. Il tutto senza considerare che consentire ad un candidato in possesso di tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione di correggere o integrare parti errate o mancanti della domanda, informatica o cartacea che essa sia, non lede in alcun modo le regole procedurali della parità delle armi con gli altri concorrenti.

Il principio del favor participationis si correla ad un altro valore preminente, anzi fondante, che è quello del lavoro, su cui si regge l’intero ordinamento repubblicano (art. 1 comma 1 Cost.): da tale connotazione e collocazione che ha inteso riservargli il Costituente quel principio lavoristico assume un ruolo cardine nella complessa attività esegetica di compenetrazione, connessione ed armonizzazione con altri valori pur anch’essi di rango o derivazione costituzionale. Ciò brevemente anticipato, il Collegio

non può che ribadire quanto già precisato, per lo stesso maxi concorso del personale docente e con riferimento ad analoga fattispecie (integrazione successiva di domanda già inoltrata), con la sentenza in forma semplificata di questa stessa Sezione 27-6-2016 n. 1073.” (Tar Toscana, sentenza 886/2017)

Peraltro, nel suddetto provvedimento il Giudice Amministrativo ha ribadito che **“Il Sistema informatico Polis, utilizzato dall’Amministrazione quale veicolo esclusivo di partecipazione, si caratterizza per rigidità, incompletezza, non chiarezza e non razionalità”**

Stante l’acclarata farraginosità del sistema POLIS per la ricezione delle istanze dei privati, si ritiene idoneo l’utilizzo dell’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6, co. 2 lett. B) L. 241/90, in virtù del quale l’Amministrazione procedente “accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e **la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete** e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”

Si segnala l’orientamento dell’Ufficio scolastico per la provincia di Siena in relazione alle problematiche (diffuse) evidenziatesi nella redazione/inoltro della domanda per l’inserimento nelle GPS: “Eventuali errori da parte del candidato nell’inserimento dei propri titoli – conclude l’ufficio Scolastico – ovviamente non possono essere sanati né mediante l’istituto del reclamo né, sic et simpliciter , tramite istanza a provvedere in autotutela. **L’unico Istituto utile è quello del così detto soccorso istruttorio che però deve essere formalmente invocato in modo corretto e soprattutto ispirato al principio di lealtà che trova il suo corrispondente nella così detta buona fede oggettiva di cui l’art. 1375 del codice civile. Naturalmente l’esito dell’istruttoria in quest’ultimo caso condurrà ad un atto di rettifica convalidità ex nunc .”** (nota a chiarimenti n. prot. 5065.28-09-2020, in all.)

Sulla scorta di tali precisazioni, provenienti da un’articolazione territoriale della medesima Amministrazione pubblica (USR Toscana) è stata promossa la richiesta di rettifica, acclarata la buona fede del candidato, in virtù dell’art. 6 L. 241/90, senza tuttavia ottenere alcun riscontro sul punto.

Ebbene, il TAR del Veneto con sentenza n. 144 del 9 febbraio 2017 sul ricorso n. 695/2016 ha sancito l’obbligo da parte della pubblica amministrazione di concedere il c.d. "soccorso istruttorio" di cui all’art. 6 comma 1 lettera b della legge 241/1990 volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.

In quel caso la docente, in sede di compilazione della domanda, nel quadro degli insegnamenti richiesti, indicava solo la scuola primaria, pur avendo provveduto al

pagamento dei diritti di segreteria sia per primaria che per infanzia e pur avendo indicato nell'apposita sezione del modello di domanda, entrambe le abilitazioni.

Il Giudice rilevava che, essendosi trattato di un semplice errore materiale, non corrispondente all'effettiva volontà dell'interessata, la P.A., anche sulla base dell'istanza di autotutela presentata dalla candidata, avrebbe ben potuto e dovuto individuare l'errore, ove avesse eseguito un'adeguata verifica di tale domanda: ciò, tenuto anche conto che l'informatizzazione dei procedimenti non può portare all'obliterazione della verifica degli atti in possesso della P.A. (v. T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1418/2016, cit.).

Sul periculum in mora

Il ricorrente, già precario all'interno del settore scolastico, avendo alle spalle un periodo consistente di insegnamento (due annualità), a causa del mancato riconoscimento dei titoli di servizio, rischia di compromettere la propria carriera scolastica, risultando allo stato altamente improbabile che sia destinatario di incarichi di supplenza, data la posizione arretrata in graduatoria.

Tale arresto forzato si traduce nell'impossibilità di accumulare ulteriori titoli di servizio da dichiarare nel prossimo aggiornamento biennale, consolidando pertanto la posizione in graduatoria più bassa.

Ma soprattutto, sul profilo economico, l'assenza di incarichi cancellerebbe l'unica fonte di reddito, fondamentale per il proprio fabbisogno considerata la sua disoccupazione.

Ciò premesso si ritiene fondamentale e decisiva una pronuncia del Giudice in via d'urgenza, anche inaudita altera parte, al fine di salvaguardare la possibilità di ottenere degli incarichi di supplenza in prossimità dell'ultimazione delle operazioni di conferimento degli incarichi annuali.

**** ** ****

P.Q.M.

Il sottoscritto procuratore, nell'interesse del proprio assistito, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Grosseto, sez. lavoro, in via d'urgenza – anche inaudita altera parte – accertare il diritto del ricorrente di essere inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Grosseto, seconda fascia, nella classe di concorso AAAA (infanzia) con punti 34 e nella classe di concorso EEEE (primaria) con punti 22, salvo l'ulteriore punteggio che dovesse accertarsi nel corso di causa. Con vittoria di spese di lite”

STUDIO LEGALE

Michele Mensi Avvocato

Lavinia Mensi Avvocato

Il ricorrente si riserva nel giudizio di merito di richiedere il riconoscimento sul profilo economico e giuridico del servizio annuale che avrebbe potuto ottenere nel caso di corretta attribuzione del punteggio, oltre al risarcimento del danno per effetto della perdita di chance lavorativa.

In via istruttoria:

si deposita

1. domanda per inserimento nelle GPS
2. contratto di lavoro annuale a.s. 2018-19
2. bis contratto di lavoro annuale a.s. 2019-20
- 2.ter altri contratti
3. reclamo
4. diffida UIL
5. richiesta ai sensi dell'art. 6 l. 241/90
6. nota USP SIENA
7. O.M. 60 del 2020
8. tabella di valutazione allegata a O.M.
9. risposta USP
10. notizie su tilt piattaforma POLIS
11. disoccupazione
12. esenzione pagamento C.U.
13. graduatoria pubblicata

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ma è esente dal pagamento del C.U.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0564417341 e/o al seguente indirizzo pec: michelemensi@pec.ordineavvocatigrosseto.com

Con osservanza

Grosseto, 19 ottobre 2020

Lavinia Mensi Avvocato

Michele Mensi Avvocato